

**Articolo 1
Denominazione**

1. È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE AMICI PER LA VISTA ETS"

(di seguito la "Fondazione"). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), h), i), e u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 Nell'ambito delle suddette aree la Fondazione si propone in particolare di:

- a) promuovere il benessere visivo, comunicando l'importanza della prevenzione, sostenendo la ricerca scientifica, realizzando iniziative di prevenzione mediante screening gratuiti, realizzando iniziative sociali ed umanitarie in Italia ed all'estero;
- b) promuovere la collaborazione tra i professionisti del settore nell'interesse degli utenti, favorendo il dialogo tra specialisti (oculisti, ortottisti, ottici, optometristi) ed istituzioni;
- c) promuovere la formazione professionale finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi forniti dai centri ottici, nell'interesse della collettività e della persona, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione della qualità.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 CTS e meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
- g. promuovere e organizzare master, seminari, corsi di formazione, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
- h. stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati per tenere corsi di formazione professionale;
- i. realizzare e sostenere, anche finanziariamente, iniziative di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- j. realizzare – anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Tali attività diverse dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti scritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, del CTS.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Mezzi finanziari

4.1 Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

4.2 Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

4.3 Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del proprio patrimonio;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;
- dalle quote di partecipazione dei Partecipanti;
- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'importo delle quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 5

Membri della Fondazione

5.1 Membri della Fondazione sono:

- il "fondatore"

- i “partecipanti”.

È qualificata come “fondatore” la persona giuridica che ha contribuito alla fondazione dell’ente e alla costituzione del fondo di dotazione.

Possono essere nominati “partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento della quota di partecipazione iniziale e, ove previsto, annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o mediante il conferimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l’attribuzione di beni materiali e immateriali.

5.2 La nomina a “partecipante” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

5.3 I “fondatori” e i “partecipanti” costituiscono l’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti cui sono attribuite le competenze previste dal presente statuto.

5.4 I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno sei mesi prima.

5.5 Le persone giuridiche membri della Fondazione sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.

5.6 I Partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione:

a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie; d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di partecipazione annua, ove prevista, decorsi quattro mesi dal termine di versamento; e) per radiazione previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione; f) per estinzione, in caso di Partecipante soggetto giuridico.

5.7 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, il Partecipante escluso può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione a mezzo mail PEC della propria esclusione, le proprie controdeduzioni all’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

5.8 I Partecipanti dimissionari per morosità al fine della propria riammissione sono tenuti a versare tutte le quote di partecipazione annuali arretrate.

Articolo 6

Registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti

6.1 È istituito il registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà, su richiesta del Presidente della Fondazione, deliberare la cancellazione di nominativi in caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi e comprovati motivi.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;

- c. Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.

8.2 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente dai Fondatori per la maggioranza dei componenti e dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti per il restante numero di consiglieri.

In caso di mancanza dei Fondatori, la nomina dei consiglieri di amministrazione compete per l'intero numero dei membri all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

8.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare, anche recependo le proposte dell'Organo di indirizzo, ove nominato;
- b. redige la relazione annuale sull'attività, n+ predispone e ne esegue i programmi;
- c. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- d. redige annualmente il progetto del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti ai sensi del citato articolo 14;
- e. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f. conferisce incarichi professionali;
- g. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h. nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- i. coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati, nel rispetto della differenziazione di cui al precedente art. 8.3 tra membri di maggioranza e di minoranza;
- j. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- k. amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- l. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- m. ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 delibera le modifiche allo statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie, e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- n. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri che opererà con regole da determinarsi di volta in volta all'atto dell'insediamento; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Il Consiglio di amministrazione esercita il suo mandato in seduta ordinaria due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e in tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

12.1 L'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisce una volta l'anno, convocata dal Presidente della Fondazione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può, inoltre, convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.

12.2 Ogni fondatore o partecipante può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio fondatore o partecipante. È ammessa una sola delega.

12.3 Compete all'Assemblea:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 8.3 e ratificare la nomina operata dal Consiglio stesso in caso di cooptazione;
- nominare i componenti l'Organo di Indirizzo nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 e ratificare la nomina operata dall'Organo medesimo in caso di cooptazione;
- esprimere pareri e/o formulare proposte, su richiesta del Presidente della Fondazione ovvero di propria autonoma iniziativa, sulle attività e sui programmi ed obiettivi della Fondazione;
- approvare entro 120 (centoventi) giorni, o in casi eccezionali, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio;
- approvare il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei partecipanti.

12.4 La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In casi d'urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti. L'assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei fondatori o partecipanti personalmente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

12.5 Ciascun fondatore o partecipante ha un solo voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13

Organo di Indirizzo

13.1 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, valutata l'opportunità, nomina l'Organo di Indirizzo cui è demandato di formulare pareri consultivi e proposte sulle linee di indirizzo della Fondazione e sui programmi e attività volti al perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3.1.

13.2 L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto di cinque membri, uno dei quali di diritto è il Presidente della Fondazione.

13.3 I componenti l'Organo di Indirizzo restano in carica tre anni e possono essere confermati.

13.4 Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente l'Organo, questo sarà sostituito da altro soggetto cooptato dallo stesso Organo, e la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti alla prima assemblea utile.

13.5 L'Organo di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Il Presidente provvede alla sua convocazione mediante comunicazione per lettera raccomandata ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, contenente l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora, spedita ai membri con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni agli indirizzi risultanti agli atti della Fondazione. È validamente costituito se interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

13.6 La partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.7 Lo svolgimento delle singole riunioni e le relative deliberazioni dell'Organo di Indirizzo forma oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato anche tra persone esterne ai membri. I verbali delle riunioni sono trascritti su apposito registro.

13.8 La carica di membro dell'Organo di indirizzo è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività.

Articolo 14

Comitato scientifico

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, valutata l'opportunità, nomina un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca rilasciando pareri al Consiglio di Amministrazione.

14.2 Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre a sette membri (compreso il Direttore scientifico) di comprovata e riconosciuta competenza scientifica, esterni rispetto al consiglio di amministrazione della Fondazione.

14.3 I componenti il Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

14.4 Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente il Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato. I componenti il Comitato cessano in ogni caso al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

14.5 La carica di membro del Comitato Scientifico è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività.

Articolo 15

Organo di Controllo

- 15.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.
- 15.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
- 15.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 15.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 15.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 15.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dalla stessa Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.
- 15.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 15.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 16

Collegio Dei Revisori O Revisore Unico

16.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) persone, o il Revisore unico, è nominato dal soggetto di cui al precedente articolo 14 - che già procede alla nomina di un numero tra 3 (tre) e 8 (otto) membri del Consiglio di Amministrazione - tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

16.2 Il Collegio dei Revisori o Revisore unico resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

16.3 Il Collegio dei Revisori o Revisore unico, ove disposto in ossequio alle previsioni dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, esercita funzioni di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 A tal fine può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie e opportune.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio dei Revisori o Revisore unico esercita, inoltre, la revisione legale. In particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, in coerenza con la normativa vigente.

16.5 Ove insignito anche del ruolo di Organo di controllo, il Collegio dei Revisori o Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori o Revisore unico è verbalizzata in apposito registro.

16.6 Ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore unico può essere attribuita, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità.

In tema di revisione si applicano, inoltre, le disposizioni previste in materia di Enti del Terzo Settore e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 17

Compensi per le Cariche sociali

17.1 A chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

17.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 18

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

18.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

18.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Operazioni straordinarie

19.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

Articolo 20

Scioglimento

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

20.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio della Fondazione che residua sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Norme applicabili

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.